CAMERA DEI DEPUTATI N. 2472

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Agevolazione fiscale per l'installazione di finestre e infissi di qualità certificata al fine di promuovere l'efficienza energetica degli edifici

Presentata il 19 giugno 2025

Onorevoli Colleghi ! – L'efficientamento energetico degli edifici rappresenta non soltanto uno dei pilastri della transizione ecologica e della giustizia climatica, ma anche una leva concreta per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre i costi in bolletta. Nell'ambito del patrimonio edilizio esistente, la sostituzione di vecchi infissi con finestre che offrono prestazioni di ottimo livello dal punto di vista termico e acustico rappresenta un intervento strategico, rapido e ad alto impatto.

Gli attuali meccanismi di incentivazione fiscale, pur integrando uno strumento fondamentale per la riqualificazione energetica degli edifici, non prevedono criteri selettivi sulla qualità tecnica dei materiali e sulla posa in opera, con il risultato che, in molti casi, essi hanno indirettamente favorito l'impiego di prodotti esteri preassemblati e a basso valore aggiunto. In assenza di vincoli più stringenti, ciò ha finito per penalizzare le imprese italiane della filiera, che operano secondo *standard* certificati e con competenze qualificate.

La presente proposta di legge mira a introdurre una detrazione fiscale rafforzata, pari al 65 per cento, riservata all'installazione di finestre comprensive di infissi conformi a specifiche norme tecniche elaborate dall'Ente italiano di normazione (UNI), dotate di vetri di sicurezza certificati CSI-UNI e installate da operatori qualificati secondo le regole del marchio « Posa qualità serramenti ». La misura prevista si applica per l'anno 2026, in deroga all'aliquota ordinaria del 50 per cento prevista dalla legislazione vigente per interventi analoghi.

L'obiettivo è duplice: da un lato, favorire interventi che producano un reale risparmio energetico per i cittadini, riducendo i consumi e migliorando il *comfort* abitativo; dall'altro lato, evitare sprechi di risorse pubbliche, indirizzandole verso interventi tra-

sparenti, tracciabili e certificati. In questo modo si sostiene anche il lavoro di migliaia di piccole e medie imprese italiane del comparto vetrazioni e serramenti, che rappresentano una risorsa preziosa per il Paese per quanto concerne l'occupazione, la qualità e l'innovazione.

Con la presente proposta di legge si introduce un incentivo fiscale selettivo e « responsabile », idoneo a coniugare la transizione energetica, la tutela dell'interesse pubblico e la valorizzazione delle competenze delle imprese italiane, superando le logiche distorsive del passato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di promuovere il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici, di contribuire al processo di transizione ecologica del patrimonio edilizio nazionale, di ridurre i costi in bolletta per i cittadini e di garantire un uso più efficace delle risorse pubbliche, la presente legge introduce un'agevolazione fiscale per l'installazione di finestre e infissi di qualità certificata.

Art. 2.

(Agevolazione fiscale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, come definite dall'articolo 1, comma 3, lettera *m)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento delle spese, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 è condizionata al rispetto dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

(Requisiti tecnici degli interventi ammessi alla detrazione)

1. Per fruire della detrazione di cui all'articolo 2, le finestre comprensive di infissi devono:

a) essere realizzate con vetri marchiati CSI – UNI e conformi alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza;

b) essere installate secondo i criteri indicati dalle norme UNI 11673-1:2017 e UNI 11673-2:2017;

c) essere posate in opera da operatori qualificati che aderiscono al marchio « Posa qualità serramenti » riconosciuto dalle associazioni rappresentative delle imprese del settore dei serramenti o in possesso di certificazione equivalente.

2. Per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi esistenti, è altresì necessario il rispetto delle indicazioni contenute nell'appendice B della norma UNI 11673-1:2017.

Art. 4.

(Misure a sostegno della transizione energetica)

1. Al fine di promuovere una reale transizione energetica e di tutelare la competitività delle piccole e medie imprese del settore dei serramenti che operano secondo criteri di sostenibilità, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la diffusione e l'adozione di *standard* tecnici certificati, in particolare delle norme elaborate dall'Ente italiano di normazione (UNI). A tale fine, promuovono l'accesso a incentivi, a misure di supporto e a strumenti di accompagnamento in favore delle imprese di cui al primo periodo che adottano processi produttivi conformi ai medesimi *standard*.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione destinate ai cittadini e alle imprese nonché agli operatori del settore dei serramenti sull'importanza della qualità, della sicurezza e della sostenibilità dei serramenti certificati, anche attraverso la stipulazione di convenzioni e di protocolli d'intesa con associazioni di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, reti d'impresa e organismi di certificazione.

3. I Ministeri di cui al comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono altresì supportare progetti di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese del settore dei serramenti, con particolare riguardo alle imprese che operano nell'ambito della produzione e della posa in opera di infissi conformi agli *standard* tecnici adottati ai sensi del comma 1.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2026, in 15 milioni di euro per l'anno 2027 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, aggiornato annualmente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0149380